

Cambio di residenza in tempo reale

Dal giorno **9 maggio 2012** tutti i cittadini italiani, comunitari e extra comunitari potranno effettuare le variazioni anagrafiche (trasferimenti di residenza da altri comuni o dall'estero – cambio di abitazione all'interno del comune) in “tempo reale” avvalendosi delle “norme di semplificazione” contenute nel Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (conv. L. 4 aprile 2012, n. 35).

La residenza va dichiarata al Comune in tutti i casi in cui si trasferisce la propria dimora abituale provenendo dall'estero o da un altro Comune italiano (iscrizione anagrafica) e ogni volta in cui vi siano variazioni all'interno del Comune (variazione anagrafica).

La legge prevede un termine di 20 giorni dall'inizio della nuova dimora abituale per compiere le prescritte dichiarazioni.

Il cittadino proveniente da altro comune italiano non dovrà compiere alcuna dichiarazione presso il Comune di provenienza: sarà l'Ufficio Anagrafe del Comune a provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione.

Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede attraverso il Corpo di Polizia Locale all'accertamento del requisito dell'effettiva dimora abituale presso l'indirizzo dichiarato.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

1. direttamente agli sportelli anagrafici (previo appuntamento): Corso Vittorio Emanuele III, n.8 - 04016 Sabaudia LT
2. tramite email: servizio.anagrafe@comune.sabaudia.latina.it
3. tramite posta elettronica certificata: anagrafesabaudia@pec.it
4. tramite Lettera Raccomandata indirizzata a: Ufficio Anagrafe Comune di Sabaudia – Piazza del Comune, 1 – 04016 Sabaudia (LT)

AVVERTENZE

Nel caso in cui intenda avvalersi delle modalità di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche da cui ai punti 2) 3) e 4) l'interessato dovrà indicare necessariamente un recapito telefonico.

COSA DEVE PRESENTARE IL CITTADINO

In tutti i casi occorre presentare:

- il modello di iscrizione/variazione anagrafica, compilato in ogni sua parte;
- documento d'identità di tutti i soggetti;
- firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza (per chi non è presente allo sportello, occorre allegare copia di un documento d'identità);
- regolare titolo di occupazione dell'alloggio (*rogito notarile, compromesso di acquisto, contratto di locazione, di comodato, usufrutto*) o dichiarazione sostitutiva a firma del soggetto dichiarante/proprietario dell'immobile sulla regolarità dell'alloggio;

- patenti di guida;
- identificativi delle targhe dei veicoli di proprietà registrati (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori);
- documentazione specifica per cittadini comunitari o extra-comunitari (vedi le sezioni specifiche).

PER GLI STRANIERI COMUNITARI (vedere nello specifico Allegato B)

I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del paese estero).

Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza.

Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:

- lavoratori subordinati o autonomi;
- studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e con la titolarità di un'assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
- soggetti che, pur non essendo lavoratori o studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (pari almeno all'importo dell'assegno sociale) e sono titolari di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
- un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione già residente.

PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI (vedere nello specifico Allegato A)

1) Prima iscrizione anagrafica - Provenienza dall'estero

È necessaria l'esibizione dei seguenti documenti:

- passaporto
- permesso di soggiorno o, in attesa del rilascio:
 - a) lavoro subordinato**
 - contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione;
 - ricevuta dell'ufficio postale, che attesti l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
 - domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
 - b) motivi familiari**
 - visto d'ingresso;
 - ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
 - fotocopia nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

2) Prima iscrizione anagrafica con rinnovo permesso di soggiorno:

- passaporto

- fotocopia permesso di soggiorno scaduto e ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, che deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso.

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

NUMERI UTILI PER CONTATTARE GLI UFFICI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 (“residenza in tempo reale”)
- Circolare N.9/2012 del 27/04/2012 – Cambio di Residenza in tempo reale Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Oggetto: decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertite in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”. Modalità di applicazione dell'articolo 5 (“cambio di residenza in tempo reale”).
- Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 (“antiabusivismo”)

Il Responsabile dei Servizi Demografici

Dott.ssa Anna Maria Verardo

MODULI CONFORMI DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE E ALLEGATI INFORMATIVI

- Modulo di Dichiarazione di Residenza
- Modulo per familiari aggiunti
- Dichiarazione di assenso proprietario
- Modulo di Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero
- Residenza per cittadini comunitari UE – Allegato B
- Residenza per cittadini extracomunitari – Allegato A

